

Precari sul piede di guerra dopo la sentenza del giudice di Siena che ha disposto l'assunzione

Per il posto fisso rivolgersi al giudice

Basta una supplenza rinnovata per tre anni. Cgil e Cisl cauti

DI ALESSANDRA RICCIARDI

Pochi giorni e ci si sta già attrezzando. La notizia della sentenza che ha condannato il ministro dell'Istruzione, **Mariastella Gelmini**, ad assumere in ruolo una supplente perché ha avuto troppi contratti a tempo determinato (si veda *ItaliaOggi* di venerdì scorso), si è diffusa veloce sulla rete. Ed è scattata la corsa ad andare in tribunale: ci sono siti (a cominciare da Voceata.it) che offrono consulenza legale, sindacati, in testa la **Uil scuola**, seguiti da organizzazioni battagliere, come l'Anief, che fanno altrettanto. Obiettivo: emulare la docente di Siena che ha avuto la prima sentenza favorevole in Italia alla sua immissione in ruolo e far cadere così sulla testa della Gelmini una raffica di analoghe sentenze di condanna. Il dicastero di viale Trastevere, interrogato sulla questione, alla fine ha dichiarato: «Il Miur farà appello sulla vicenda di Siena, anche sulla base di favorevoli sentenze che si sono registrate in passato...Nel merito, il ministero

non ritiene che la fattispecie in esame, regolamentata dalle disposizioni dell'Unione europea, sia applicabile alla scuola». Sulla carta, sono circa 180 mila tra docenti e Ata, ovvero personale, ausiliario, tecnico e amministrativo, ad avere contratti sino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico, rinnovati da anni. Si ritrovano insomma nella stessa situazione dell'insegnante per la quale il giudice del lavoro di Siena, **Diego Cammarosano**, ha decretato la trasformazione automatica del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato. Il motivo? La docente aveva sfiorato il tetto dei tre contratti reiterabili presso uno stesso datore di lavoro. L'insegnante per ben 6 volte

di seguito era stata assunta a inizio anno e poi licenziata alla fine delle lezioni. Un comportamento vietato dalla legge nel settore privato e che nel pubblico impiego è invece consentito, per fronteggiare situazioni emergenziali. Normalmente accade che i contratti siano reiterati per decenni. Il problema, ha ragionato il magistrato, è che la docente lavorava con continuità perché il posto era

fisiologico vuoto e nessun risarcimento avrebbe mai potuto ristorarla del bene della mancata assunzione così come nessuna sanzione potrebbe dissuadere il ministero dal reiterare il comportamento illegittimo. E vero che la legge italiana vieta che -, si abbia la trasformazione del l'apporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato nel pubblico a differenza che nel privato. Il decreto 134/2009 -per esempio prevede che: «I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze..., in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi

in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo».

Ma si tratta di divieti che, secondo il giudice, sono facil-

mente disapplicabili a vantaggio delle più garantiste previsioni della direttiva 1990/70 CE e delle varie sentenze in materia della Corte di giustizia. Con buona pace delle ragioni di cassa dello stato italiano che si troverebbe a dover fronteggiare, con la totale

immissione in ruolo dei precari di lunga durata, una spesa di 4,5 miliardi di euro. Soldi che lo stato già spende oggi per gli stipendi dei supplenti, ma che una volta resi fissi porterebbero a un aumento della spesa stabile dello stato per il personale. Da giustificare a livello europeo. «Da anni forniamo assistenza per ricorsi di questo tipo, perché è giusto denunciare lo stato in cui lavorano gli insegnanti. Eppure basterebbe poco per uscirne», dice **Massimo Di Menna**, segretario della Uil scuola, «per esempio con i contratti pluriennali, darebbero stabilità e sicurezza». Di diverso avviso sul ricorso al giudice la FlcCgil di **Mimmo Pantaleo**: «Il problema del precariato va risolto a livello politico e non con i tribunali, perché serve una soluzione che non violi l'ordine di graduatoria». Dello stesso avviso la Ci si scuola di Francesco Scrima: «La casualità delle assunzioni, a seconda del giudice che si trova, non è un buon criterio, va ; impliata la platea delle stabilizzazioni, ma con le regole che ci soi o».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi pubblica il dispositivo della sentenza del giudice di Siena, integralmente disponibile sul sito: www.italiaoggi.it.

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI
SIENA (Sezione Lavoro "in nome del
popolo italiano" Sentenza

699/2009

P.Q.M.

*accerta l'illegittimità dell'apposizione del termine e dichiara, a
conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti, e
dichiara pertanto che il primo contratto stipulato dalla parte
ricorrente (specificato nelle conclusioni e in motivazione § 1.) si è
convolto in contratto di lavoro a tempo indeterminato e condanna
pertanto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a
reinserire in servizio la parte ricorrente nei posti di lavoro per lo
svolgimento delle medesime mansioni, oltre al risarcimento del
danno subito dalla parte ricorrente per l'illegittima apposizione del
termine di durata al rapporto di lavoro, da commisurarsi alle
retribuzioni globali di fatto maturate dalla data di messa in mora
presentata contestualmente alla comunicazione della richiesta di
tentativo obbligatorio di conciliazione in atti, sino all'effettiva
ripresa dell'attività lavorativa, oltre interessi legali.*

*Condanna l'Amministrazione scolastica convenuta al
pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 per
diritti ed onorari, oltre spese generali, Iva e Cau come per legge,
per ciascuna parte ricorrente, in caso di pluralità.*

Siena, 27/9/10

il giudice
Delio Cammarosano



Mariastella Gelmini

